SEDUTA DEL 17/07/2021 **DELIBERA N. 25**

COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE
(Provincia di Isernia)

DELIBERAZIONE ORIGINALE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione straordinaria. Seduta pubblica di prima convocazione

OGGETTO: Approvazione Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2021, predisposto ai sensi della deliberazione dell'Autorità 443/2019/R/rif e ss.mm.ii. ed approvazione tariffe Tari per l'anno 2021.

L'anno duemila**ventuno**, addì diciassette del mese di luglio, alle ore 11,24 con la continuazione nella solita sala della adunanze, si è riunito il consiglio comunale.

All'appello risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1	GENTILE Lino Nicola	Sindaco-Presidente	x	
2	CENCI Claudio	consigliere	x	
3	DI SALVO Antonio	"	x	
4	DI LUCENTE Luigi	"	x	
5	DI TULLIO Donato Pasquale	"	x	
6	GENTILE Remo	"		x
7	LEONE Daniele	"	x	
8	MOSESSO Angela	"		x
9	MOSESSO Carmine Valentino	"	x	
10	MASTROLILLO Carmine	"	x	
11	DI SALVO Mario	"	x	
		TOTALI	**9**	**2**

Presiede il Sindaco Dott Lino Nicola Gentile, il quale invita a trattare l'argomento iscritto al punto 6dell'ordine del giorno prot. n. 1631 del 13/07/2021

Partecipa alla seduta la dott. Domenico Di Giulio Vice-Segretario Comunale, il quale redige il presente verbale. (delibera, pagine interne)

==========

La entro scritta proposta è stata istruita e redatta con parere favorevole di regolarità tecnica e contabile (art. 49, comma 2, T.U 267/00) dal responsabile dell'Area Finanziaria-Tributi

Lì 13/07/2021

Il Responsabile dell'area Finanziaria-Tributi

f.to Dott. Domenico Di Giulio

PROPOSTA DI DELIBERA

OGGETTO: **Approvazione Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2021, predisposto ai sensi della deliberazione dell'Autorità 443/2019/R/rif e ss.mm.ii. ed approvazione tariffe Tari per l'anno 2021.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che:

- con l'art.1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 è stata istituita l'imposta unica comunale (I.U.C.), per la quale è stata approvata specifica regolamentazione comunale e che a seguito dell'approvazione della Legge n. 160/2019 (art.1 , commi 738 e seguenti) la stessa è stata soppressa con mantenimento delle singole imposte in cui la stessa si articolava;
- l'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013,n.147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti locali in materia di entrate prevista dall'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 17/07/2021;

Richiamato l'art.1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n.205, che ha attribuito all'Autorità di regolazione per energia ,Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio<< chi inquina paga>>;

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA:

- n.443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficenti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021, in particolare l'art.6, con il quale si disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- n.444 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel sevizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede l'adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell' emergenza da Covid-19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF tari per l'anno 2021;

Tenuto conto che l'art.1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013 n.147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Preso atto che i termini di approvazione del PEF TARI 2021 come per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023, sono stati differiti al 31 luglio 2021;
Preso atto del Piano Economico Finanziario grezzo del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio, Smaltimenti Sud srl acquisito agli atti e della successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune;
Esaminato il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 composto dal PEF 2021 (Allegato 1) ; Relazione di Accompagnamento (Allegato 2) e dichiarazione /i di veridicità del gestore (Allegato 3);
Visto il Piano economico finanziario allegato alla presente, dal quale emerge un totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 di euro **75.975,70**, così ripartito:

Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di ***COSTO VARIABILE***	23.398,01
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di ***COSTO FISSO***	52.577,69

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, *"... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ..."*;

Rilevato che:

- il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2021 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2020 non è conforme ai limiti di cui all'art. 3 MTR come indicato al punto 4.2 della relazione di accompagnamento al PEF, si è adottata la seguente riclassificazione:

Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di ***COSTO VARIABILE***	38.452,00
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di ***COSTO FISSO***	37.523,70

a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate
Considerato che il Piano Finanziario costituisce il presupposto per la determinazione delle tariffe;
Ritenuto necessario procedere alla determinazione delle tariffe Tari per l'anno 2021 da proporre al Consiglio Comunale per l'approvazione;
Richiamato il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
Visto il comma 651 dell'art.1 della Legge 147/2013 che dispone "il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27 aprile 199 n.158"(Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);
Considerato che la tariffa è suddivisa tra utenza domestica e non domestica;
Richiamato l'art.4 del D.P.R. 158/1999 il quale prescrive che"L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica";
Ritenuto di approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l'utenza domestica sia per l'utenza non domestica, come riportato nell'allegato A "Tariffe Utenze domestiche" e nell'allegato B "Tariffe Utenze non domestiche", quali parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'art.1, comma 660, della Legge 14/2013, trova copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti;

Visto l'106 del D.L. 34/2020 per le assegnazioni a sostegno delle funzioni fondamentali dei Comuni;

Visti gli artt. 6 e 53 del D.L. 73/2021, con i quali vengono assegnate ai comuni le risorse per la riduzione TARI per le utenze domestiche e non domestiche, al pagamento dei canoni di locazione e al sostegno alimentare;

Ritenuto di voler concedere per l'anno 2021 le agevolazioni per le Utenze TARI non domestiche così come disposto dagli articoli 106 D.L. 34/2020 e artt. 6 e 53 del D.L. 73 2021 sopra richiamati, proporzionalmente alle risorse che verranno assegnate;

Richiamato:

- l'art.1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs.30 dicembre 1992, n.504;
- l'art.19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504, come modificato dall'art.38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n.124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata , dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalita di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Tenuto conto che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberato dalla Giunta Provinciale del 5%;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 11/05/2021, di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il nuovo Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio competente e dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.18.8.2000, n.267, così come modificato dal D.L.174/2012;
Acquisito il Parere del Revisore dei Conti prot. 1681/2021;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** e validare, per le motivazioni espresse in premessa il Piano Finanziario TARI 2021 elaborato ai sensi del metodo MTR di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, composto da PEF 2021 (Allegato 1); corredato dalla Relazione di accompagnamento (Allegato 2) e dalla Dichiarazione di veridicità del gestore e dell'Ente (Allegato 3a -3b);
2. **DI APPROVARE** le tariffe TARI per l'anno 2021 come riportate negli allegati del presente atto, nell'allegato A "Tariffe Utenze domestiche" e nell'allegato B "Tariffe Utenze non domestiche", quali parte integrante e sostanziale del presente atto, e di quantificare in euro 75.975,70 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub 2) del deliberato, al netto delle Entrate di cui all'Articolo 1.4 della Determinazione Arera n. 02/DRIF/2020 (Contributo MIUR).

La scomposizione del totale delle entrate tariffarie del PEF MTR 2021 da articolare agli utenti è la seguente:

Tariffa variabile	Tariffa fissa	Tariffa Complessiva
38.452,00	37.523,70	75.975,70

3. **DI DARE ATTO** che gli oneri relativi alle riduzioni ed esenzioni previste nel vigente regolamento comunale di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), trova copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti ovvero mediante inserimento nel Piano Finanziario;
4. **DI DARE ATTO** che nell'anno 2021 verranno concesse agevolazioni Tari per le non domestiche finanziate con le risorse che verranno assegnate di cui all'art. 106 del D.L.34/2020 e agli artt. 6 e 53 del D.L. 73/2021;
5. **DI DARE ALTRESÌ ATTO** che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";
6. **DI DARE ATTO CHE** le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01/01/2021;
7. **DI DARE ATTO CHE** ai sensi dell'art.1, comma 666 della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, nella misura del 5%;
8. **DI DARE ATTO CHE** il presente atto e i relativi allegati sarà trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze;
9. **DI TRASMETTERE** i provvedimenti di cui sopra all'Arera per la validazione degli atti;
10. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, alla luce dell'urgenza del provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. nr. 267/2000.-

In prosieguo di seduta si passa al punto 6 dell'ODG

Il Sindaco, Presidente del Consiglio illustra la proposta ed invita alla discussione. In assenza d'interventi invita alla votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

AVUTA da parte del presidente lettura della su esposta proposta di delibera;

Con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti nessuno espressi in forma palese e nei modi di legge, su consiglieri presenti n. 9 e votanti n. 9;

D E L I B E R A

DI APPROVARLA nei termini sopra formulati.
Successivamente
VISTO l'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
CONSIDERATA l'urgenza di provvedere per i motivi di cui in premessa;

Con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti nessuno espressi in forma palese e nei modi di legge, su consiglieri presenti n. 9 e votanti n. 9;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/20

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Lino Nicola Gentile

IL VICE -SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Domenico DI GIULIO

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- Venga posta in pubblicazione all'albo on line, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito informatico di questo Comune (art. 32, co.1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Castel del Giudice , lì 01/12/2021

IL VICE -SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Domenico DI GIULIO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'albo on-line di questo Comune e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per quindici giorni consecutivi, a partire dal 01/12/2021 al 16/12/2021 a norma dell' art.. 124 - 1°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

- Reg. pubbl. n° 301

Castel del Giudice, lì 01/12/2021

IL VICE -SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Domenico DI GIULIO

Copia Conforme all'originale.

Castel del Giudice, lì ……

IL VICE -SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Domenico DI GIULIO

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

( ) Il giorno ..... per essere stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell' art.. 134 - 3°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

(x) Il giorno 17/07/2021 a norma dell' art. 134 - 4°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Castel del Giudice, lì 17/07/2021

IL VICE -SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Domenico DI GIULIO